

## Anteprima del Testo Esplicativo sugli orari di servizio e riposi collegati che sarà verosimilmente inviato a tutti i Direttori di U.O.C.

### **Oggetto : Applicazione Legge Europea n° 161/2014 in materia di orari e riposi del personale sanitario dipendente.**

La legge Europea n° 161/2014 all'art. 14 , comma 1, che entrerà in vigore il 25 novembre p.v., dispone l'abrogazione dell'art. 17 comma 6 bis del D.Lgs. N° 66/2003 e del comma 13 dell'art. 41 del D.L. N° 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 06/08/2008 n° 133, ne consegue che per il personale della Dirigenza Sanitaria e i sanitari non saranno più possibili deroghe in materia di riposo giornaliero e durata massima dell'orario di lavoro.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 14 comma 3, dalla entrata in vigore della citata Legge Europea, le previsioni contrattuali che avevano dato attuazione alle norme abrogate cessano di avere applicazione, ne consegue che devono ritenersi abrogate le disposizioni, le circolari, le note ed i provvedimenti aziendali precedenti per le parti in contrasto con la normativa in esame.

Dal 25 novembre p. v. troveranno applicazione:

- l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. N° 636/2003 rubricato “durata massima dell'orario di lavoro” che recita: “la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario”;
- l'art. 7, comma 1, “riposo giornaliero” che recita : “ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Al fine di ottemperare alle disposizioni di legge richiamate l'Azienda deve inevitabilmente rimodulare l'attuale organizzazione del lavoro, sia l'attività diretta all'urgenza-emergenza che quella dedicata all'attività routinaria.

Ben consapevoli che l'assolvimento di tale compito presenta forti criticità, si invitano le SS. LL. a voler far adottare gli opportuni provvedimenti autoritativi atti a variare l'organizzazione di ciascun reparto e/o servizio, prevedendo modelli di turnistica nel rispetto dei seguenti limiti :

- Un massimo di 48 ore settimanali di lavoro;
- Un massimo di 12 ore e 50 minuti consecutivi di lavoro giornaliero;
- Un minimo di 11 ore continuative di riposo nelle ultime 24 ore.

Occorre rammentare che, alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia, la gestione del personale rientra tra i poteri datoriali del Direttore della Struttura in considerazione delle mansioni di organizzazione, direzione e disciplina dell'unità operativa cui è preposto.

Le direttive impartite dai Responsabili di Struttura, pertanto, dovranno essere orientate alla correttezza dell'azione gestionale in tema di orario di lavoro e al rispetto degli obblighi normativi in materia di riposo giornaliero, settimanale, durata media dell'orario di lavoro, programmazione turni di servizio, per la cui inosservanza è prevista una specifica disciplina sanzionatoria, e una responsabilità in capo al Direttore della U.O. In caso di mancata copertura assicurativa nell'ipotesi di incidente medico perpetrato in condizioni di violazione di tali norme.

L'art. 18 bis del D.Lgs. N° 66/2003 prevede specifiche sanzioni pecuniarie in caso di mancato rispetto del riposo giornaliero e della durata massima dell'orario di lavoro, in base al numero dei lavoratori coinvolti e dei periodi in cui la violazione è avvenuta (vedasi allegato).

Si invitano, infine, le SS. LL. a consentire la massima diffusione della presente all'interno di tutte le UU.OO.CC., con preghiera di voler adottare idonee misure atte a garantire un'attività coordinata nelle equipe della Dirigenza Medica e Infermieristiche per assicurare la conoscenza e l'osservanza delle disposizioni normative in esame.

In particolare appare fondamentale presidiare la programmazione degli orari di servizio delle singole UU.OO., delle turnazioni delle UU.OO. per i ricoveri d'urgenza, della formazione, delle turnazioni per “*prestazioni aggiuntive*” in UU.OO. diverse da quella di appartenenza.

L'orario di servizio deve essere approvato mensilmente dal Responsabile della U.O.C. e inoltrato al Direttore Sanitario del P.O., del Direttore di Distretto o del Dipartimento.

Ulteriori indicazioni saranno emanate a seguito di indicazioni e precisazioni che perverranno dal livello Nazionale o Regionale.

Si ringrazia anticipatamente per la sicura collaborazione ed assunzione di responsabilità.

**Il Direttore Generale**